



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
Giudice Riccardo Ionta  
**SENTENZA**

pronunciata all'udienza del **18.4.2018**  
nella causa iscritta al n. **157/2016** R. G.

*nei confronti di*

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

*ricorrente*

e

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. A [REDACTED]

*resistente*

*Le conclusioni delle parti*

1. La ricorrente domanda:

1.1 “accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della [REDACTED], nei locali della stessa siti in Settingiano (CZ) dal 6.9.2010 al 30.9.2015 in forza di 44 contratti ex art. 61 D.lgs, 276/2003; ”accertare e dichiarare che dal 01.5.2014 al 30.9.2015 la ricorrente ha prestato attività lavorativa per 30 ore settimanali fino al 31.12.2014 e per 24 ore settimanali dall'1.1.2015 in poi”; “accertare che per tutto il periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili alla qualifica di addetta al call center, 3° liv. C.C.N.L. Telecomunicazioni”;

1.2 “accertare che ognuno dei contratti sottoscritti fra il 5.5.2013 al 30.9.2015 la ricorrente ha lavorato in forza di 26 contratti ex art. 61 D. Lgs. n. 276/2003....come risultanti dal certificato del Centro per l'impiego e dai contratti stessi allegati è illegittimo perché non riconducibile ad un progetto specifico, programma di lavoro o fase di esso; perché non rientranti nella modalità di lavoro out bound, perché il



corrispettivo è stato inferiore a quello contrattualmente stabilito, perché privi di un corretto riferimento al minimo tabellare stabilito dal ccnl TLC, perché la modalità di esecuzione dell'attività non ha consentito una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro effettivamente svolta e dunque la stessa non è stata correttamente commisurata al CCNL e all'accordo del 1.8.2013 e perché è stato inibito alla ricorrente di poter svolgere il proprio lavoro secondo i tempi e per la durata da questa decisi”;

1.3 “accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è altresì svolto secondo le caratteristiche della subordinazione e comunque con modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti della resistente e dei committenti”;

1.4 “dichiarare la conversione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato, part time 30 ore settimanali, 3° livello ccnl Telecomunicazioni, dal primo contratto e fino al 31.12.2014 e part-time 24 ore, III livello ccnl TLC dall'1.1.2015 in poi ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. 276/2003 o, in subordine, dai contratti successivi”;

1.5 “in subordine dichiarare la conversione di ognuno dei contratti intercorsi in contratti di lavoro a tempo determinato, accertare il mancato rispetto della normativa di cui al D. lgs 368/01 e s.m. sull'apposizione del termine e sul rinnovo dei contratti (mancato rispetto della percentuale, carenza di motivazione, e mancato rispetto delle interruzioni fra un contratto e l'altro) e, conseguentemente, dichiarare la conversione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato ex tunc”;

1.6 “condannare Al [redacted] a corrispondere le differenze retributive, il TFR, tredicesima mensilità, le ferie e i permessi non goduti e le festività in base al CCNL per le "Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni" per il 3° livello nella misura espressa nei conteggi della CGIL che si allegano, per un totale di € 26.141,68 oltre interessi e rivalutazione o, in subordine, a quella somma maggiore o minore che risulterà da CTU contabile che sin d'ora si chiede nell'eventualità in cui il Giudice lo ritenesse necessario o, in estremo subordine a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o secondo equità; “condannare la resistente al reinserimento della ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica di addetta al call center, 3° liv. C.C.N.L. Telecomunicazioni, part-time 24 ore alla settimana; “condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi”; “condannare altresì la resistente al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdute dalla cessazione del rapporto e fino all'effettivo reinserimento o in subordine a quella cifra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità”;

2. Il resistente chiede di non accogliere la domanda e la condanna ex art. 96 c.p.c.



*Le ragioni della decisione*

3. Il giudizio riguarda la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in conseguenza dell'inefficacia del contratto a progetto stipulato ovvero dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa in forma eterodiretta (art. 69 Decreto Legislativo n. 276/2003). L'oggetto del giudizio è limitato al rapporto instaurato a decorrere dal contratto a progetto del 5.4.2013 posto che, per la fase precedente della collaborazione, è intervenuto un accordo transattivo.

*La questione pregiudiziale*

4. La questione pregiudiziale riguarda l'eccezione di decadenza ex art. 32 Legge n. 183/2010, avanzata dalla resistente.

4.1 L'eccezione è infondata poiché la domanda giudiziale, riguardando l'accertamento della natura subordinata del rapporto con la resistente, titolare del contratto, è estranea alle ipotesi di decadenza tassativamente previste dalla disposizione citata. Le norme relative alla decadenza sono di carattere eccezionale e, come tali, insuscettibili di applicazione analogica o di interpretazione estensiva.

*La questione controversa nel merito*

5. La questione controversa nel merito, decisiva per la definizione del giudizio, concerne la sussistenza del progetto ex art. 61.1 e 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003.

5.1 La questione, logicamente e giuridicamente antecedente rispetto alle altre questioni di merito oggetto del giudizio, deve esser definita con l'accertamento della violazione del divieto 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003 e, pertanto, con l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale, a decorrere dal 5.4.2013, data della instaurazione del rapporto.

5.2 La definizione del giudizio in tal senso, determina l'assorbimento delle ulteriori questioni inerenti alla natura subordinata del rapporto.

*L'accertamento dei fatti*

6. L'accertamento dei fatti rilevanti, per la definizione della controversia, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei punti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla



documentazione prodotta, con particolare riferimento ai contratti a progetto stipulati (doc. 3 e ss. ricorso).

6.1 La resistente è una società attiva nella gestione delle attività di *call center* per imprese di servizi. È incontestato che tra la resistente e Telecom Italia s.p.a. è stato stipulato un contratto relativo alla commercializzazione dei prodotti telefonici e telematici. A riguardo deve esser rilevato come la resistente non ha inteso produrre l'accordo né allegare le pattuite modalità di attuazione del medesimo.

6.2 Le parti hanno concluso quarantaquattro contratti a progetto nell'arco di un breve lasso temporale (dal 6.9.2010 al 30.9.2015, di cui trentasei dal 5.4.2013 al 30.9.2015). Il primo contratto, utile ai fini del giudizio, è stato concluso il 5.4.2013.

6.3 I contratti hanno avuto la durata di circa un mese ciascuno e, tendenzialmente e per ognuno, con efficacia dal primo giorno del mese sino all'ultimo giorno del mese. Alcuni dei contratti risultano sovrapposti temporalmente.

6.3.1 I contratti a progetto sono immediatamente consecutivi e coprono, di fatto mese per mese, l'intero periodo della collaborazione. In sintesi, il numero dei contratti stipulati è sostanzialmente pari al numero dei mesi del rapporto di lavoro.

6.4 Ciascuno dei contratti ha la medesima struttura giuridica. Il progetto è indicato nella premessa del contratto e segue sempre la medesima formulazione.

6.4.1 È indicato, in primo luogo, il progetto operativo che consiste nell'implementazione di una c.d. campagna telefonica. L'indicazione progettuale prevede, tendenzialmente, l'attuazione attraverso la formulazione di una proposta commerciale e configura i risultati in relazione alle accettazioni delle proposte commerciali.

6.4.2 Le plurime c.d. campagne telefoniche inerenti ai progetti sono relative ai servizi del medesimo committente (Telecom Italia s.p.a.) e ricorrono in modo ciclico: taluni contratti contengono la medesima campagna; taluni contengono ognuno, pur con variazioni non significative, circa le stesse molteplici campagne.

6.4.3 È indicato, in secondo luogo, che l'attività del collaboratore deve esser svolta secondo le modalità *outbound* ed è attribuito un risultato specifico da raggiungere, con l'indicazione di una soglia minima variabile.

6.5 In sintesi, tra le parti sono stati stipulati diciassette contratti a progetto per l'attività di *call center* in *outbound* - nell'arco temporale dal 5.4.2013 al 30.9.2015 - causalmente connessi con il contratto, intercorrente tra la resistente e Telecom Italia s.p.a., per la commercializzazione dei prodotti telefonici e telematici di quest'ultima.



### *Le disposizioni*

7. Le disposizioni di riferimento per il giudizio sono, nella formulazione vigente alla data di instaurazione del rapporto:

7.1 Art. 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003: *I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto*

7.2 Art. 61.1 Decreto Legislativo n. 276/2003: *Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

7.3 Art. 62- a) e b) Decreto Legislativo n. 276/2003: *Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire.*

### *La questione di merito: questione preliminare e questione principale*

8. La questione di merito oggetto del giudizio è composta da una questione preliminare, relativa all'applicabilità delle norme sul contratto a progetto alla fattispecie concreta (punto 9 della motivazione), e dalla questione principale, relativa all'accertamento della violazione del divieto ex art. 69.1 (punti 10 e ss. della motivazione).

### *La questione preliminare*

9. La questione preliminare riguarda la natura necessaria dell'elemento contrattuale, costituito del progetto, a norma dell' art. 61.1 e 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003. La resistente - contestata dalla ricorrente - sostiene che, a seguito delle modifiche ex Legge n. 92/2012 e Decreto Legge n. 83/2012, per le attività di *call center outbound* l'indicazione di un puntuale progetto sia facoltativa.



9.1 L'art. 61.1 Decreto Legislativo n. 276/2003 deve esser interpretato come inteso a prescrivere il *progetto specifico* quale elemento causale necessario anche del contratto di collaborazione coordinata e continuativa inerente alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center outbound*. Da quanto affermato consegue l'applicabilità dell'art. 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003.

9.2 La parte della disposizione volta a determinare l'applicazione esclusiva di altre e speciali norme - ovvero l'inciso iniziale *Fermo restando la disciplina* - deve esser interpretata come riferita unicamente all'attività propria degli *agenti e rappresentanti di commercio*. Per tale attività l'ordinamento prevede, infatti, una specifica e speciale legislazione, che esclude quindi l'applicazione dell'art. 61.1 - disciplina invece inesistente per la settoriale attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center outbound* - e pertanto il richiamo alla presenza di regole speciali ha senso solo in riferimento ad essa.

9.3 L'indicazione espressa - e relativa alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center outbound* - ha il diverso senso di escludere un'eventuale presunzione circa la natura subordinata del rapporto, avente ad oggetto la peculiare tipologia di prestazione, nonché il senso di subordinare la possibilità di consentire ai datori di lavoro, impegnati in tali attività, il *ricorso ai contratti di collaborazione a progetto* solo nel caso in cui il corrispettivo sia stato già definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

9.4 Del resto, la disposizione prevede letteralmente la possibilità di stipulare *contratti di collaborazione a progetto* per le *attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound'* e, pertanto, non può aver senso normativo un'interpretazione volta ad affermare l'esistenza di un tipo di *contratto di collaborazione a progetto* privo dell'indicazione del necessario elemento causale, ovvero del progetto.

9.5 La diversa interpretazione fornita dalla Circolare n. 14/2013 del Ministero del Lavoro, invocata dalla resistente, non è quindi condivisibile e, chiaramente, in alcun modo vincolante.

#### *La questione principale*

10. La principale questione controversa è relativa alla conformità dei progetti, individuati nei plurimi contratti stipulati, alle prescrizioni dell'art. 61.1 Decreto Legislativo n. 276/2003. La ricorrente - contestata dalla resistente - ne afferma la violazione e domanda, in conseguenza, l'applicazione dell'art. 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003.

10.1 La questione va definita con l'accertamento della violazione del divieto ex art. 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003. La violazione consiste nell'aver abusato della reiterazione dei contratti a progetto e, pertanto, nell'aver instaurato un unico e



continuativo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa privo dell'effettiva riconducibilità ad un progetto individuato.

11. Il divieto ex art. 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003 nega la possibilità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto accertate prestazioni di lavoro non subordinato, non siano riconducibili ad un progetto.

11.1 L'art. 61.1 Decreto Legislativo n. 276/2003 - espressamente richiamato nella formulazione del divieto - prescrive, difatti, che detti rapporti *devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici*. E il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è riconducibile ad un progetto nel momento in cui vi è l'*individuazione* del progetto stesso (art. 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003).

11.2 Per il rapporto di lavoro attuato nei modi della collaborazione coordinata e continuativa - irriferribile ad un progetto non adeguatamente individuato - l'ordinamento impone sempre, e comunque, come disciplina negoziale, quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cassazione n. 12820/2016).

12. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è *instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto* sia quando il progetto non è manifestato nel regolamento contrattuale, sia quando il progetto è manifestato, ma ad esso non è effettivamente riferibile la collaborazione coordinata e continuativa. In termini processuali, l'accertamento della riconducibilità del rapporto al progetto, ovvero l'individuazione del progetto, richiede la prova sia del primo, sia del secondo elemento.

12.1 L'individuazione del progetto ex art. 69.1 non coincide, pertanto, con la sola soddisfazione del requisito estrinseco, necessitando altresì dell'intrinseca funzionalizzazione del rapporto di collaborazione instaurato al progetto formulato (art. 1362.2 c.c.). In tal senso, il progetto non è solo una formale clausola del regolamento contrattuale, ma è il concreto elemento causale del negozio (art. 67.1 Decreto Legislativo n. 276/2003), e la riconducibilità, richiesta dall'art. 61.1, non è una pleonastica espressione legislativa, ma l'indispensabile nesso, sia estrinseco che intrinseco, tra il rapporto di collaborazione instaurato e il progetto da attuare.

13. La collaborazione non può essere riconducibile ad un progetto mai manifestato (art. 62-b Decreto Legislativo n. 276/2003).

14. La collaborazione non è effettivamente riconducibile ad un progetto, pur manifestato, nel momento in cui è accertato che la formulazione dello stesso è priva di specificità ovvero è accertato che vi è evidente distonia fra quanto progettualizzato e la collaborazione coordinata e continuativa attuata (e anche se tale distonia non si



sviluppa in un effettivo rapporto di subordinazione). In entrambe le ipotesi, la manifestazione del progetto è fittizia, solo strumentale - e pertanto il progetto non risulta individuato nel significato richiesto dal divieto dell'art. 69.1 - mancando il rapporto dell'effettivo *risultato* progettuale cui tendere e dell'effettivo *contenuto caratterizzante* da attuare (art. 62-b Decreto Legislativo n. 276/2003).

15. Ed è quanto accade altresì nell'ipotesi in cui l'unico rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è giuridicamente destrutturato, in modo abnorme e ingiustificato - abusando dell'autonomia negoziale propria del datore di lavoro - in plurimi, identici e reiterati contratti a progetto e, quindi, in plurimi, identici e reiterati micro-progetti.

16. L'abusiva reiterazione dei contratti a progetto, svelando la natura fittizia e strumentale dei singoli micro-progetti manifestati, induce a valutare l'unico e continuativo rapporto di collaborazione, astrattamente riconducibile a tutti progetti, come non effettivamente riconducibile a nessun progetto.

16.1 La frammentazione giuridica dell'unico rapporto di collaborazione - attuata attraverso l'abnorme reiterazione di identici contratti a progetto - manifesta un abuso dell'autonomia negoziale quando determina, mancando d'una ragione obiettiva, un'ingiustificata asimmetria tra il rapporto sostanziale e il rapporto giuridico, tale da rompere l'equilibrio giuridico ed economico, proprio del tipo negoziale, impresso dall'ordinamento. Equilibrio che è lesa nel momento in cui l'esercizio dell'autonomia negoziale concretizza una condotta, contraria ai principi buona fede e correttezza, il cui unico risultato accertato è l'affievolimento delle tutele dei diritti del collaboratore a progetto e l'indebolimento delle norme caratterizzanti il tipo.

16.2 La collaborazione - irriducibile ad un effettivo progetto - risulta difatti menomata della continuità *giuridica* necessaria ad una collaborazione autenticamente *coordinata* e, per l'appunto, autenticamente *continuativa*, in ragione dell'ingiustificata asimmetria tra l'efficacia temporale del contratto e la durata del rapporto. Asimmetria che determina, incidendo negativamente sulla dipendenza giuridica, e quindi socio economica, del collaboratore, la privazione anche di quel grado di autonomia necessario a garantire la genuinità del rapporto.

17. Nel giudizio in discussione, è stato accertato che, al termine del primo contratto di lavoro a progetto, il rapporto con la ricorrente è stato mantenuto, in modo costante, mediante la conclusione di ulteriori trentacinque contratti a progetto, di durata mediamente mensile, ogni volta strutturati con una formulazione sostanzialmente identica, in modo tale che la prestazione di lavoro è stata temporalmente ininterrotta, durante il periodo dal 5.4.2013 al 30.9.2015, e identica



nei contenuti e risultati. Il rapporto di collaborazione è quindi stato unico, pur nella pluralità dei contratti a progetto conclusi, essendo emersa l'effettiva continuità della relazione giuridico-economica intercorsa tra le parti, comprovata dalla sostanziale ripetitività del risultato prefissato nei singoli contratti a progetto e dalla sostanziale identità del loro contenuto caratterizzante.

18. Il datore di lavoro non ha allegato in alcun modo l'esistenza di ragioni obiettive, utili a giustificare l'intensa reiterazione dei contratti a progetto, a fronte dell'unico e continuativo rapporto di collaborazione intercorso. Ragioni giuridico-economiche - tendenzialmente collegate alle esigenze del contratto di servizio concluso a monte, ovvero alla specifica natura dell'attività - la cui mancanza, impedendo in radice qualsiasi valutazione estrinseca, induce a valutare la non meritevolezza della operazione giuridica realizzata.

18.1 La scelta del datore di lavoro di attuare la reiterazione dei contratti a progetto è espressione, oltre che della libertà di iniziativa economica, della sua autonomia negoziale, cui è riservata la valutazione, nel merito, delle ragioni e delle modalità della propria condotta giuridico-economica. L'autonomia negoziale, nell'avvalersi del tipo contrattuale, conosce tuttavia i limiti speciali dettati dalle disposizioni dedicate allo specifico contratto. Il quadro normativo limita altresì l'esercizio del diritto datoriale, che deve svolgersi in conformità alle ulteriori norme e ai principi dell'ordinamento, con particolare riguardo ai vincoli di buona fede e correttezza.

18.2 Il controllo giurisdizionale del potere di scelta datoriale, e quindi la contestazione della relativa espressione, è di natura estrinseca e piena, poiché volto a vagliare la legittimità e la liceità del suo esercizio, la relativa congruità con il fine, non la relativa opportunità. Il controllo deve verificare, in primo luogo, il rispetto dei vincoli di liceità dell'atto, tra cui rientrano anche quelli legati alla buona fede e correttezza. Il controllo deve inoltre estendersi alla non illogicità, irragionevolezza, incoerenza ovvero incongruità del medesimo atto - con particolare riguardo agli accertati presupposti di fatto che connotano la decisione - posto che la violazione di detti parametri rende la manifestazione negoziale pretestuosa e arbitraria, causalmente ingiustificata, e quindi non meritevole di tutela.

18.3 Una volta accertato che l'esercizio del potere è avvenuto nel rispetto dei suddetti vincoli e in assenza dei vizi indicati, l'opzione tra più possibili scelte concrete è rimessa alla valutazione e decisione riservate al datore di lavoro, espressione della sua libertà di iniziativa, e non è consentito alla giurisdizione, nel rispetto di quella autonomia, alcuna forma di sostituzione.

18.4 Laddove invece è accertata la violazione dei limiti, la giurisdizione può e deve sindacare l'esercizio negoziale allo scopo di garantire i diritti e gli interessi che proprio i vincoli mirano a tutelare. L'iniziativa economica privata è sì libera ma non



può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla libertà e alla dignità umana (art. 41 Costituzione).

19. L'unico risultato accertato della condotta del datore di lavoro, ovvero l'unica ragione verificata, è l'indebolimento delle norme volte a garantire la stabilità, seppur precaria, del rapporto, nonchè i diritti del collaboratore.

19.1 La parcellizzazione negoziale rende ipertrofico il potere del datore di lavoro - parte forte di una relazione di dipendenza economica e giuridica - sulle sorti della collaborazione, potendo questi liberarsi dal rapporto ad ogni ravvicinata e cadenzata cessazione dell'efficacia del singolo contratto a progetto, con evidente distorsione delle garanzie apprestate in tema di recesso (art. 67.2 Decreto Legislativo n. 276/2003). La stabilità del rapporto, propria anche del rapporto a progetto, pur se limitata nel tempo, è così sacrificata senza alcuna giustificazione economico-giuridica e in violazione del dovere di correttezza e buona fede.

19.2 La frammentazione giuridica - aumentando a dismisura il potere del datore di lavoro sulla stabilità del rapporto - dissolve inoltre le garanzie apprestate dalla normativa speciale per le collaborazioni a progetto, con particolare riferimento alle ipotesi di gravidanza, malattia e infortunio (art. 66 Decreto Legislativo n. 276/2003). L'art. 66 Decreto Legislativo n. 276/2003 prevede infatti che *1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.*

19.2.1 La scissione normativa fra sospensione del rapporto e proroga del contratto - giustificata dal fatto che la durata del negozio deve esser determinata in base alle effettive esigenze del progetto - attribuisce al datore di lavoro, nel caso di ingiustificata reiterazione contrattuale, il potere di svincolarsi dal rapporto dopo periodi di malattia o infortunio poco significativi nell'economia di una relazione negoziale che, invece, risulta estesa nella sua effettiva durata. Risulta così vanificata, in via di fatto, la previsione dell'art. 66.1 secondo cui *la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.*

19.2.2 La norma citata indica che il potere del datore di recedere dal contratto è legato, in modo proporzionale, all'estensione dell'efficacia temporale dello stesso.



Maggiore è la durata del contratto-rapporto, più ampio è il diritto del lavoratore di sospendere la propria prestazione per malattia o infortunio. La reiterazione contrattuale, a cadenza mensile, sacrifica tale rapporto di proporzionalità, limitando la garanzia del lavoratore, soprattutto in considerazione del fatto che la legge non prevede la proroga automatica del contratto, che comunque si estingue alla (costantemente ravvicinata) scadenza. Il medesimo ragionamento vale anche per la gravidanza (art. 66.3), pur se la lesione del diritto della lavoratrice è, in tal caso, edulcorata, ma in modo lievissimo, dalla proroga contrattuale *ex lege* che tuttavia, nel caso di reiterati contratti di durata mensile, consente di ottenere un risultato insignificante.

19.3 Si deve evidenziare poi, come chiosa finale, che l'esistenza del diritto di prelazione previsto dalla contrattazione collettiva (Accordo del 1.8.2013) non esclude l'abusività della condotta tenuta. In discussione, infatti, non è il normale o il dovuto ricorso alla successione dei contratti a progetto, ma l'abuso nella reiterazione degli stessi. Una reiterazione così intensa, come quella attuata dalla resistente, è persino eccentrica all'accordo i cui meccanismi formali risultano difficilmente applicabili con contratti nuovi ad ogni mese (tanto che la resistente non ha mai applicato la specifica procedura).

20. Da ultimo, si deve precisare che la sproporzionata reiterazione di micro progetti ripetitivi e continuativi - nei termini indicati dall'accertamento compiuto - induce a ritenere i singoli progetti stessi privi di un *contenuto caratterizzante* e di un risultato *finale* che si intende conseguire (art. 62 Decreto Legislativo n. 276/2003) e a valutare i compiti, affidati al collaboratore, come meramente esecutivi e ripetitivi (art. 61 Decreto Legislativo n. 276/2003).

21. Il divieto ex art. 69.1 Decreto Legislativo n. 276/2003 è, in tal senso, inteso come strumento effettivo volto a sanzionare, e in tal modo a prevenire, gli abusi derivanti dall'utilizzo del contratto a progetto e, pertanto, anche di quella particolare forma di abuso che consiste nella ingiustificata e lesiva reiterazione di contratti a progetto a fronte di un unico e continuativo rapporto lavorativo. Forma specifica di abuso che, come già indicato, ha come unico risultato l'ulteriore precarizzazione di un rapporto già precario, con l'affievolimento di quella stabilità del rapporto, seppur minima e relativa, garantita dal tipo contrattuale.

21.1 L'interpretazione dell'art. 69 come divieto che mira a contrastare condotte abusive è conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in tema di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi in relazione alla Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a



tempo determinato n. 1999/70/CE, con particolare riferimento alla clausola 5 dell'Allegato Accordo quadro.

21.1.1 L'Accordo - il cui fine è quello di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (clausola 1) - ha un raggio di applicazione molto ampio. Esso riguarda, infatti, *i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro* (clausola 2 e Corte giustizia Unione Europea, Sentenza del 11 aprile 2013, Della Rocca, n. 290/12) e qualifica come "lavoratore a tempo determinato" *una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico* (clausola 3).

22. La conseguenza dell'accertamento delle violazioni dell'art. 69.1 è l'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale, a decorrere dal 5.4.2013 (per trenta ore settimanali sino al 31.12.2014 e per ventiquattro ore settimanali dal 1.1.2015) con inquadramento III livello C.C.N.L. per il personale dipendente con inquadramento III livello C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. L'accertamento è effettuato nei limiti della domanda avanzata.

22.1 La dimensione temporale della prestazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente e, per tale ragione, è accertata.

22.2 L'inquadramento nel III livello del C.C.N.L., oltre a non essere oggetto di specifica contestazione, è coerente con i compiti contrattualizzati e affidati alla ricorrente, posto che nell'anzidetto livello rientra la figura professionale di addetto al *call center*.

22.3 La contestazione della resistente è altresì generica per quanto riguarda i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito alle spettanze. Conteggi che, privi di criticità da un punto di vista metodologico, appaiono pienamente attendibili e, pertanto, utilizzabili ai fini dell'accertamento.

#### *La domanda relativa alla regolarizzazione contributiva*

23. La domanda relativa alla condanna della regolarizzazione contributiva non può essere accolta in considerazione del fatto che la pretesa contributiva - comunque conseguente automaticamente all'accertamento del rapporto subordinato in vece di quello di collaborazione coordinata e continuativa - spetta all'ente previdenziale.



*Le spese del giudizio*

24. Le spese seguono la soccombenza. Le stesse sono liquidate in linea ai criteri del D.M. 55/2014 e sulla base del valore della lite. La liquidazione tiene conto (art. 4) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.

*P.Q.M.*

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 157/2016 r.g.:

**Accerta**

l'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale, a decorrere dal 5.4.2013 (per trenta ore settimanali sino al 31.12.2014 e per ventiquattro ore settimanali dal 1.1.2015) con inquadramento III livello C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione e, in conseguenza, il diritto della ricorrente a svolgere la propria prestazione lavorativa

**Condanna**

la resistente resistente al pagamento di euro 26.141,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al pagamento delle somme che la ricorrente avrebbe percepito - a decorrere dal 30.9.2015 e sino alla data dell'odierna pronuncia - in applicazione del contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali) come III livello del C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;

**Condanna**

la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.900,00, oltre accessori come per legge

Motivazioni in sessanta giorni a causa della complessità della controversia

Catanzaro, 18.4.2018

Il Giudice  
Riccardo Ionta

